

TEMI D'ATTUALITÀ

SILVIA MASSI

Assoggettamento e violenza sulla donna nei rapporti di coppia La proposta di una fattispecie autonoma di reato

La drammatica attualità del fenomeno della violenza contro le donne, nello specifico contesto delle relazioni di coppia, impone una rinnovata e speciale attenzione legislativa, per studiare nuovi strumenti di prevenzione, ma anche di repressione. In quest'ultima direzione, in linea con le fondamentali acquisizioni criminologiche e con i principali contenuti della Convenzione di Istanbul del 2011, il presente contributo propone di riconoscere evidenza autonoma al bene del libero sviluppo della personalità della donna, potenziandone la tutela per fronteggiare la volontà e le condotte di assoggettamento dell'uomo ai danni della medesima, con l'esito non poche volte fatale del 'femicidio'.

The dramatic actuality of the phenomenon of violence against women, particularly in the context of the couple's relationship, imposes a renewed and specific attention for the legislator, to study new instruments with the aim to prevent and to punish this particular kind of violence. According to the fundamental, criminological acquisitions and to the main provisions of the 2011 Istanbul Convention, this paper purposes to recognize autonomous relevance to the value of the free development of woman's personality. In this perspective the aim should be the strengthening of the protection through criminal law against women's subjection, in order to prevent the final and prospective event of "femicide".

SOMMARIO: 1. Scopo dell'analisi. Premesse. - 2. Principi e impulsi internazionali. - 3. La disciplina in Italia. La progressiva emersione della tutela della donna. - 4. Prospettive di una repressione più incisiva? La donna quale vittima nella proposta di legge Formisano. - 5. Segue. Specificità del fenomeno e problemi di tecnica legislativa nella elaborazione della fattispecie di assoggettamento e violenza sulla donna nel rapporto di coppia. - 6. Non generici contenuti di disvalore, ma l'«assoggettamento» della donna al *partner* quale 'specifico' della fattispecie. - 7. La fattispecie di offesa alla donna nel rapporto di coppia, quale forma di 'assoggettamento' della medesima al *partner*. - 8. Sintesi finale.

1. Scopo dell'analisi. Premesse.

Al di là delle molte e diffuse trattazioni del "femminicidio"¹, e del modo in cui nei diversi Paesi esso è stato rappresentato e disciplinato², oltre la stessa

¹ Sul tema senza pretesa di completezza si segnala nella dottrina italiana penalistica: BERTOLINO, *Violenza e famiglia. Attualità di un fenomeno antico*, in *Cass. pen.*, 2015, fasc.4, 1710 ss; COCO, *Il c.d. «femminicidio», tra delitto passionale e ricerca di un'identità perduta*, Napoli, 2016; CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale, storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2107; MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, Napoli, 2015; MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in www.penalecontemporaneo.it; PAVICH, *Le novità del decreto sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in www.penalecontemporaneo.it; RUSSO, *Femminicidio*, Milano, 2013. Per un approfondimento criminologico, SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

Nella letteratura sociologica e criminologica straniera, tra i molti lavori si considerino i fondamentali: ABBOTT, *Gender, Power and Sexuality (Exploration in Sociology. British Sociological association conference Volume Series)*, paperback, 1991; CAPUTI, *The Sexual Politics of Murder*, in "Gender and Society", vol. 3, n.4, Special Issue: *Violence against Women* (des. 1989), 437-456; NADERA SHALOUB

evoluzione del sistema penale nella materia specifica, aspetto nodale sicuramente rimane la discussa ‘isolabilità’ di una fattispecie penale che dia conto del fenomeno o comunque di una autonoma disciplina che ne sia incisiva espressione, tenendo conto delle diverse prospettive, antropologica, sociologica, criminologica e politica.

Il fenomeno, nella più ristretta accezione di *femicide*³, è stato teorizzato dalla studiosa Diana Russel, alla quale va il merito di aver attribuito a quest’ultimo anche una consistenza politica, che riconosca all’uccisione della donna per “motivi di odio, disprezzo, passionali o per senso di possesso sulla donna”, un fondamento nelle dinamiche di potere proprie della ‘società patriarcale’, che meriterebbe pertanto un riconoscimento a livello istituzionale, da parte del potere legislativo, giudiziario, della polizia e dei *media*⁴. Solo successivamente la studiosa di antropologia e sociologia Marcela Lagarde, utilizzando il termine *femminicide*, ha definito un fenomeno più ampio di quello considerato dalla Russel, comprensivo di ogni forma di violenza che provochi

KEVORIAN, *Reexamining femicide: breaking the silence and crossing scientific borders*, in *Journal of Women in Culture and Society* 28, no. 2 (Winter 2003); RADFORD-RUSSEL, *The politics of woman killing*, New York, 1992; CAPUTI-RUSSEL, *Femicide: Speaking the Unspeakable*, Ms, 1990; LAGARDE Y DE LOS RIOS M., *Por la vida y la libertad de las mujeres: fin al feminicidio*, 2004.

² Il problema della violenza sulle donne è avvertito con rinnovata intensità, sia a livello internazionale che nazionale per la frequenza con cui fatti di violenza vengono commessi per lo più nell’ambito di relazioni affettive tra uomo e donna; ciò non solo in contesti degradati ma anche in ambienti in cui è consolidata l’affermazione della donna. In Italia il tema generale della violenza sulle donne, soprattutto nella sua specifica declinazione della violenza domestica e nell’ambito di rapporti affettivi, è fenomeno conosciuto; ancorché il ruolo della donna si sia progressivamente evoluto, in ogni ambito professionale e sociale, con l’acquisizione almeno formale di pari diritti e doveri. Nel nostro Paese si è registrata negli ultimi anni una media di circa 177 casi di omicidi con vittime donne, numero allarmante, anche se uno dei più bassi in Europa. Può sorprendere infatti che i fenomeni di femminicidio o più ampiamente di violenza contro le donne aumentino nei paesi del Nord Europa, quali l’Austria, la Finlandia, la Germania, la Svizzera e la Svezia, tanto che a livello mediatico si è parlato di “paradosso del Nord” per la contraddizione tra la corrispondente affermazione delle donne e la frequenza dei casi di violenza denunciati nel contesto familiare e domestico. Guardando al panorama mondiale la violenza sulle donne può assumere dimensioni drammaticamente macroscopiche: basti pensare alla realtà dell’America Latina o alle zone dominate dagli integralismi religiosi.

³ La sociologa e criminologa Diana Russel aveva utilizzato il termine *femicide* già nel 1976, ma ha approfondito la sua portata nell’antologia curata da JILL RADFORD- DIANA RUSSELL (edit by), *The politics of women killing*, cit.

⁴ La Russel dunque svincola il femminicidio dalle violenze sulla donna caratterizzate da implicazioni sessuali che invece rappresentano il fulcro di altre analisi: in particolare studiose come Cameron, Frazier e Caputi hanno utilizzato il termine femminicidio riferendosi esclusivamente agli assassini ‘a sfondo sessuale’. Sul punto cfr., SPINELLI, *op.cit.*, 37.

Per completezza si segnala che accanto alla nozione di *femicidio*, la Russel, nel suo secondo libro, *Femicide in global perspective*, ha proposto una nozione di *ginocidio* formulata sulla definizione di genocidio contenuta nella Convenzione Onu sul genocidio del 9 dicembre 1948, relativa a condotte realizzate “con l’intento di distruggere del tutto o in parte le donne come genere”.

l'annientamento fisico e psicologico della donna, anche senza sfociare nella uccisione della donna medesima⁵.

Il presente contributo non ha per oggetto il 'femminicidio' nella sua accezione più ampia, ma lo stesso fenomeno per le ragioni e il modo in cui si esprime nella specifica relazione di coppia; volendo stabilire se esso necessiti di un più adeguato intervento 'repressivo', secondo le comuni, in ogni caso appropriate e legittime tecniche di formulazione delle fattispecie autonome di reato. Lo scopo, in altri termini, risiede nel proposito di vagliarne la praticabilità e opportunità a protezione della donna. Dei possibili interventi preventivi faremo cenno, ma non costituiscono la materia peculiare dello scritto, per quanto rimangono di importanza fondamentale.

L'antropologia, la sociologia e la criminologia, che si sono occupate del più generale fenomeno del femminicidio, offrono senz'altro elementi di rilievo per fissare i presupposti di sviluppo anche della nostra analisi specifica. In altri termini, è inutile dire che, pur occupandoci in questo scritto della specifica relazione di coppia, non possiamo non risalire a tutti gli sviluppi che il tema più ampio del femminicidio ha avuto nel panorama italiano e internazionale, per cogliere i molti profili che comunque assumono rilievo al nostro scopo particolare, tenendo soprattutto conto degli interventi normativi variamente immaginati e praticati in materia.

Fondamentale è la constatazione che molti episodi di violenza fermentano nei contesti familiari o affettivi. I fattori sociologici e culturali, che costituiscono il terreno che alimenta la violenza sulle donne, motivano l'idea che un intervento di carattere peculiarmente repressivo, pur avendo una valenza rassicurante e simbolica, non necessariamente sarebbe utile. Rileviamo subito che su questo piano dovrebbe piuttosto assumersi una prospettiva volta alla prevenzione; muovendo anche da percorsi educativi, non ignorando l'istruzione scolastica, da perseguire con decisione e continuità, tuttavia forieri di risultati concreti solo nel lungo termine. Da qui potrebbe convalidarsi l'esigenza dell'impiego degli strumenti propri del diritto penale classico, repressivi e di natura cautelare.

Finora, nonostante la vastità e gravità del fenomeno del femminicidio, gli effettivi interventi realizzati nel nostro ordinamento sono stati comunque di dimensioni ridotte. Anche il decreto legge del 2013 n. 93, convertito con legge n. 119, propagandato come "legge sul femminicidio", in realtà ha introdotto alcuni rimedi per il contrasto della «violenza di genere», di 'sfumata' connotazione. Sono mancate misure preventive e repressive, specificamente volte alla

⁵ Cfr., SPINELLI, *op.cit.*, 41

tutela della donna. Più precisamente, le intenzioni del legislatore proclamate dal preambolo del decreto 93 del 2013, nell'esprimere sensibilità verso la donna, vittima di violenza, sono contraddette da concreti interventi legislativi, molto timidi in tal senso. Addirittura, identificando con la nuova aggravante comune prevista all'art. 61 n. 11-*quinques* c.p., la vittima nella "persona in stato di gravidanza", scompare per una sorta di pudore, lo stesso termine "donna". Insomma è chiaro che il legislatore già sul piano testuale avverta difficoltà tecniche nel segnalare la specificità della condizione di vittima della donna.

2. Principi e impulsi internazionali.

L'evoluzione della legislazione italiana è stata sospinta da veri e propri principi nascenti da indicazioni in strumenti internazionali, extraeuropei ed europei⁶.

Quanto alla disciplina penale autonoma di femminicidio in ordinamenti 'non-europei', è noto che essa si rinviene per lo più nei sistemi dell'America Latina, anche per essere stata richiesta dal Comitato per l'attuazione della Convenzione per l'eliminazione della violenza contro le donne, CEDAW (*Convention eliminating all forms of discriminations agains women*) adottata dall'ONU nel 1979⁷. La scelta di inserire autonome fattispecie a tutela della donna in tali ordinamenti, anche se frutto di dibattiti, ha rivestito il grande valore simbolico di dar risalto al problema, nel quadro più ampio di un necessario pieno riconoscimento in senso garantista dei diritti della donna. Tut-

⁶ Considerando le indicazioni non specificamente europee, va detto che l'approccio iniziale è stato di semplice presa d'atto del problema, con enunciazioni di principio come è avvenuto con la dichiarazione dell'Onu del 1993 *Sull'eliminazione della violenza contro le donne*, o con la *IV Conferenza mondiale sulle donne*, (sempre ONU) tenutasi a Pechino nel 1995, il più grande evento mai realizzato a sostegno dei diritti umani di donne e bambine, in cui fu sottoscritta poi la Piattaforma per il contrasto della violenza contro le donne, che ha promosso in molti ordinamenti l'adozione di leggi e misure in tal senso. Altri ordinamenti in ambito extraeuropeo ed europeo hanno fatto scelte più radicali, con la previsione di sistemi più strutturati. L'economia del presente scritto non prevede però una dettagliata analisi comparatistica. Ci preme in queste sede fornire solo alcuni spunti di riflessione rispetto ad alcune esperienze significative nell'ottica di futuri interventi da parte del nostro legislatore, nella peculiare materia trattata sia per la loro vicinanza culturale rispetto al nostro ordinamento, sia per la specificità delle legislazioni medesime.

⁷ Molti Paesi hanno introdotto una fattispecie *ad hoc* di femminicidio, come il Messico (2007), El Salvador (2010), il Nicaragua (2012) Costa Rica (2007) il Perù (2011), il Cile (2010) e il Guatemala (2008) e non senza contrasti, in considerazione delle drammatiche dimensioni del fenomeno, sia nel contesto domestico che esterno. Basti pensare alle migliaia di donne, scomparse, stuprate e uccise in Messico negli ultimi 20 anni, soprattutto nelle zone di confine con gli Stati Uniti, in prossimità di Ciudad Juarez, città ad altissimo tasso di criminalità, ribattezzata tristemente come la "città che odia le donne". Per la frequenza la quantità dei casi non sarebbe improprio invocare gli estremi di un vero e proprio crimine contro l'umanità, di rilevanza internazionale.

tavia le fattispecie in questione sono state spesso strutturate in prospettiva meramente simbolica, non cogliendo compiutamente le ragioni di una tutela differenziata, spesso prendendo in considerazione elementi e situazioni eterogenee e sostanzialmente prevedendo la stessa pena stabilita per l'omicidio comune. Certamente l'efficacia preventiva e dissuasiva di una fattispecie a tutela della donna contro ipotesi di violenza andrebbe considerata, oltre che nel quadro di più ampie politiche di educazione e prevenzione, proprio per la valorizzazione delle condizioni sociali o familiari in cui la donna si verrebbe a trovare. Con un intervento dunque più consapevole di quello fornito dal diritto penale simbolico, che comunque, può sempre rappresentare un primo passo verso una maggiore sensibilità al fenomeno che appare negli ordinamenti sudamericani drammaticamente radicato nel tessuto sociale e familiare. Torneremo sulla disciplina di questi paesi in seguito, dopo per meglio riflettere sulla possibilità di trarre dalla loro legislazione suggerimenti utili per il sistema italiano a venire.

Guardando sempre al panorama extraeuropeo non può non farsi menzione all'esperienza nordamericana, per l'importanza degli Stati Uniti negli equilibri geopolitici della parte occidentale del globo, come interlocutore principale dell'Europa. In particolare nel 1994 è stata introdotta una prima legge sulla violenza contro le donne, la quale ha avuto una prima *Reauthorisation* nel 2005 e dopo accesi dibattiti, soprattutto a causa dell'opposizione da parte della fazione dei Conservatori, una seconda nel 2013. La legge già nel suo impianto del 1994 prevedeva numerosi istituti per il contrasto della violenza domestica, con la creazione di un *Office on Violence Against Women* nel Dipartimento di Giustizia, la previsione di ordini di protezione a tutela della vittima, assistenza legale alla vittima, e altri programmi di assistenza e contrasto della violenza. Al Titolo XI, *Subtitle D*, sec. 110401 è altresì estesa la fattispecie di violenza domestica, con riferimento all'uso di armi. La fattispecie comunque non fa espressa menzione della donna quale vittima, facendo riferimento al termine più generale di *'intimate partner'*, per indicare il coniuge, anche precedente, un individuo che sia un parente del figlio dell'agente, o un individuo che conviva con quest'ultimo. In tal senso dunque la normativa statunitense non fornisce un punto di riferimento valido nell'ottica della penalizzazione di condotte che siano espressamente rivolte alla tutela della donna.

Veri e propri vincoli normativi a tutela della donna sono stati imposti dalla Convenzione di Istanbul del 2011 "sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", sottoscritta dall'Italia nel 2012 e ratificata nel 2013 con la L. n. 77, la quale, pur collocando la vio-

lenza contro le donne nel quadro più ampio della violenza di genere, ne dà autonomo e preponderante rilievo⁸.

La Convenzione infatti nel preambolo definisce la violenza contro le donne come “manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”⁹. E ancora, nel riconoscere “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, ha considerato tale violenza “uno dei meccanismi cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”, ammette che le donne siano maggiormente esposte degli uomini a “gravi forme di violenza”, che possono essere assunte come forme di “violenza di genere”, che integrano vere e proprie violazioni di diritti umani (art. 3 Convenzione). Sulla base di queste premesse, la Convenzione di Istanbul ha dato grande impulso al contrasto della violenza contro le donne, fissando linee di intervento in termini di prevenzione e repressione della stessa, nonché per la protezione della vittima¹⁰.

⁸ Un quadro più ampio del contrasto alla violenza domestica è disegnato dalla Convenzione di Lanzarote del 2007 in rapporto alla protezione dei minori. La ratifica della stessa da parte dello Stato italiano con legge n. 172 del 2012 ha introdotto anche i conviventi quali vittime del delitto di maltrattamenti.

⁹ Cfr., Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, Preambolo.

¹⁰ In particolare la Convenzione di Istanbul, sul fronte della prevenzione menziona l’educazione scolastica (art. 14), la formazione delle figure professionali (art. 15); i programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (art. 16); la partecipazione del settore privato e dei *mass media* per la elaborazione e attuazione di politiche e definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità (art. 17). Sul fronte della protezione (artt. 18 ss.) si promuove l’adozione di misure che garantiscano forme di sostegno alla vittima, da predisporre anche a prescindere dalla volontà della medesima, come «servizi di supporto specializzati», «case rifugio», «linee telefoniche di sostegno»; «supporto alle vittime di violenza sessuale», e così via. Dal punto di vista degli obblighi di criminalizzazione la convenzione fa riferimento alla previsione di fattispecie che sanzionino la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori (art. 34); la violenza fisica (art. 35); la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38); l’aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40); prevedendosi altresì le forme di manifestazione del favoreggiamento o complicità e tentativo, in relazione ai suddetti reati (art. 40) ed escludendosi la rilevanza dell’«onore», legato a costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali, in relazione ai suddetti fatti. Sono previste poi circostanze aggravanti, tra le quali si considerano anche i rapporti tra autore e vittima, caratterizzati da pregressi o attuali legami familiari e affettivi. Al capitolo VI sono previsti istituti di carattere processuale sempre improntati alla prevenzione e alla protezione, dovendosi in particolare segnalare «misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice» (art. 52); ordinanze di ingiunzione o di protezione (art. 53); nonché misure di protezione relative alle diverse fasi del processo e la previsione di gratuito patrocinio per le vittime. Sulla convenzione si segnalano nel nostro Paese i contributi di LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione (a caldo) sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/2013 conv. In l.n. 119/13, in tema di “femminicidio”*, in www.penalecontemporaneo.it, 12.12.2013; TARASCO, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di ‘ulteriore’ riforma*, in *Dir.pen.proc.*, 1, 2015, 78 ss. In Germania la ratifica della Convenzione di Istanbul è avvenuta nell’ottobre del 2017 ed entrerà in vigore nel febbraio

Anche alla luce degli strumenti internazionali richiamati, tra le misure adottate in altri Paesi europei contro la violenza sulle donne significative appaiono quelle adottate in Inghilterra, in Spagna, in Francia e in Svezia.

In Inghilterra, sul fronte della repressione, il *Domestic Violence, Crime and Victim Act* del 2004, ha qualificato come “*criminal offence*” la violazione dei “*non molestation order*”¹¹, e ha anche introdotto la fattispecie di c.d. omicidio familiare, consistente nel “*causare o non impedire la morte di un bambino o di un adulto vulnerabile*”. L’autore è indicato come “membro della stessa famiglia” della vittima e deve avere frequenti contatti con quest’ultima¹².

del 2018. Non è prevista nel codice penale una tutela differenziata per la donna nelle ipotesi di violenza domestica. Sono previste misure di carattere preventivo a tutela delle vittime di violenza domestica, attraverso ordini di protezione che consentono di ottenere l’allontanamento dell’autore dall’abitazione. Anche la direttiva UE del 25 ottobre 2012 nello stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, affinché queste ultime possano partecipare ai procedimenti penali e siano messe nelle condizioni di assistere al processo, in particolare valorizzando le c.d. vittime vulnerabili, le quali devono essere adeguatamente protette nel processo, senza tuttavia fare espressa menzione alla donna.

¹¹ Secondo la definizione del *Women’s aid Briefing: domestic violence Crime and Victim act 2004*, rinvenibile on-line su www.womansaid.org.uk, si tratta di provvedimenti finalizzati a prevenire che il partner o l’ex partner ponga in essere o minacci violenza contro la donna o i figli o intimidisca, molesti o infastidisca la donna, per assicurare la salute, la sicurezza e il benessere della donna e dei suoi figli.

¹² Dal punto di vista della prevenzione, il sistema inglese già a partire dagli anni ’70 ha avviato una politica efficace per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, anche senza menzionare specificamente la condizione della donna. In particolare proprio a tal periodo risalgono i c.d. ordini di protezione per tutelare la vittima di violenza domestica e prevenire l’aggravamento di situazioni rischiose. Misure molto efficaci per la prevenzione della violenza domestica, anche e soprattutto nella prospettiva della tutela della donna, sono state introdotte nei primi anni 2000 attraverso il c.d. “metodo *Scotland*” dal nome della giudice donna che lo ha ideato, Patricia Scotland, ministro della Giustizia, prima donna di colore a far parte della Corte Suprema inglese. L’efficacia di tale metodo si è tradotta nella sensibile riduzione dei casi di violenza domestica, attraverso una sinergia tra enti deputati a seguire e assistere la donna vittima di violenze domestiche, dal momento in cui denunci la violenza, fino alla concretizzazione delle condizioni che consentano alla donna una vita indipendente. Tale sinergia si è realizzata attraverso le c.d. *Multi-agency Risk Assessment Conference* (MARAC), enti statali di cui fanno parte varie organizzazioni (servizi sociali, *Welfare*, polizia, sanità, istruzione, Istituto per le case popolari, case di accoglienza per le donne maltrattate) e da cui dipendono i consulenti specializzati in violenza domestica (*Independent domestic violence advisor* (IDVA)). Questi ultimi sono soggetti dotati di una formazione specifica, che assistono personalmente la vittima che si rivolge alla Marac per denunciare episodi di violenza, seguendola costantemente nelle fasi che seguono tale denuncia, per almeno tre mesi, e facendo da tramite tra i diversi enti e coinvolgendo le diverse organizzazioni. Là dove ad esempio la vittima sia in pericolo di vita, può vedersi assegnare un’abitazione alternativa, attraverso l’istituto delle case popolari, oppure in mancanza di esse, una casa privata. Attraverso la *Corporate alliance Against Domestic violence* (CAADV), un’associazione senza scopo di lucro che incoraggia e sensibilizza i datori di lavoro al riconoscimento e al sostegno delle dipendenti vittime di violenza, cui hanno aderito più di settecento aziende nel Regno Unito, è consentito alla donna di trovare un lavoro rapidamente. Sul sistema inglese di contrasto alla violenza domestica, ideato dal giudice Patricia Scotland, cfr., SIMONETTA AGNELLO HORNBLY, *Il male che si deve raccontare*, Milano, 2013. Il sistema così congegnato consente dunque alla donna vittima di violenza di acquisire rapidamente una condizione di indipendenza, con-

Anche in Spagna è stata approvata nel 2004 una legge che ha previsto una disciplina organica per il contrasto della violenza sulle donne, la c.d. *Ley Orgánica* 1/2004, «sulle misure di protezione integrale contro la violenza di genere»¹³. Dal punto di vista repressivo sono state concepite aggravanti in rapporto alle fattispecie di lesioni (art. 147 e 148) e di maltrattamenti (artt. 153 e 173) nel caso in cui la vittima sia la moglie o la *partner*, anche non convivente. Il riferimento alla donna ha addirittura condotto alla verifica d'incostituzionalità della legge per contrasto con il principio di uguaglianza, che tuttavia si è risolta in senso favorevole alla legge. La violenza domestica è stata oggetto di un ulteriore intervento di riforma nel 2013¹⁴: la fattispecie di maltrattamenti in Spagna si differenzia dunque a seconda che i maltrattamenti siano non abituali (art. 153), in tal caso potendo figurare come vittima solo la donna, dall'ipotesi in cui i maltrattamenti siano abituali, tali da integrare la c.d. "violenza domestica", di cui può essere vittima anche l'uomo. In Spagna dunque, anche se solo a livello di circostanza aggravante, trova menzione la donna come soggetto meritevole di specifica tutela, ma solo nella ipotesi meno gravi. La legge organica inoltre ha istituito tribunali con competenze esclusive in materia di famiglia¹⁵, e altri interventi a livello istituzionale¹⁶, ha immes-

sentendo alla stessa una soluzione di vita alternativa a quella teatro di violenza a suo danno. In Inghilterra sono stati introdotti anche Tribunali specializzati per i casi di violenza domestica, con giudici preparati, che gestiscono i procedimenti con udienze brevi e mirate.

¹³ Sulla *Ley Organica* tra i numerosi contributi si segnalano: P. FARALDO CABANA, *Reflexiones para la introducción de la perspectiva de género en Derecho penal a través de la Ley organica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, in *Revista Penal*, 2006/7; J. MUERZA ESPARZA (A CURA DI), *Comentario a la Ley Organica de protección Integral contra la Violencia de Género, Cizur Menor/Navarra*, 2005.

¹⁴ La violenza domestica è stata oggetto di un ulteriore intervento di riforma nel 2013. Su tali riforme cfr., C. REQUEJO CONDE, *Violenza di genere e giustizia penale in Spagna*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, a cura di Luparia, Padova, 2015, 221 s

¹⁵ I c.d. *Juzgado sobre la violencia de género*, con competenza esclusiva per le violenze commesse dall'uomo che sia stato legato o sia legato alla donna da vincolo affettivo, anche di fatto: per tutti gli altri fatti di violenza domestica rimane competente il tribunale ordinario. In particolare sono stati creati 430 giudici speciali, con competenze civili e penali, dedicati alla lotta contro la violenza di genere, di coppia e domestica. È stata istituita la figura del Procuratore contro la violenza di genere, in funzione del delegato fiscale dello Stato, competente in materie penali e civili pertinenti al discorso di genere. Inoltre le vittime di violenza domestica hanno diritto all'assistenza gratuita ed è prevista la sospensione cautelare della licenza d'armi ai colpevoli o ai sospettati d'atti di violenza contro una donna.

¹⁶ Si fa riferimento alla istituzione di corpi speciali nel Corpo nazionale di Polizia e dei Carabinieri, che partecipano in tutti i piani di collaborazione integrale con tutte le Amministrazioni. Inoltre è stata creata una Delegazione di Governo contro la violenza di Genere, in aggiunta al Difensore del Popolo e un Osservatorio incaricato di valutare le azioni di governo e le nuove misure. È stato creato un Osservatorio nazionale sulla violenza sulla donna, per monitorare la situazione e l'evoluzione della violenza sulla donna.

so importanti misure per la promozione di una politica sociale di educazione, di assistenza e sostegno a favore della donna vittima di violenza¹⁷.

In Francia la legge del 2006 sulla (prevenzione) e repressione della violenza all'interno della coppia o commessa sui minori ha costituito un primo passo per il contrasto alla violenza domestica. La legge pur non valorizzando la peculiare posizione della donna come vittima ha introdotto l'art. 222-22 del codice penale estendendo l'aggressione sessuale all'interno di una relazione coniugale o di coppia¹⁸. Ad essa è seguita la legge del 9 luglio 2010, n. 769 intitolata "*LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants*", specificamente rivolta alla tutela della donna e alla violenza nella coppia, che abbiano anche ricadute sui figli¹⁹. La legge del 5 agosto 2013, in recepimento della Convenzione di Istanbul, ha poi istituito il reato di tentativo di interruzione di gravidanza senza il consenso della donna; e la legge del 23 luglio 2014, *pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes*, attraverso ulteriori misure contro la violenza e le violazioni della dignità della vittima, ha rafforzato la tutela delle vittime di violenze coniugali. Manca comunque pure nell'ordinamento francese una evidenza della donna quale vittima, e ciò nonostante le leggi recenti siano state intitolate come leggi a tutela della donna.

In Europa il Paese in cui viene isolata e autonomamente valorizzata la donna quale vittima è la Svezia. Nel 1998 è stata lì introdotta al capitolo 4, sezione 4 a, del codice penale svedese la fattispecie di "*gross violation of a woman's integrity*", con riferimento a condotte realizzate da un uomo contro una donna,

¹⁷ È stata istituita come materia obbligatoria nelle scuole superiori l'“Educazione per l'uguaglianza e contro la violenza di genere” con incorporazione in tutti i Consigli d'Istituto di tutte le scuole di un membro incaricato di fornire mezzi educativi contro la violenza di genere.

Tre le «Misure d'appoggio alle vittime» va segnalato il riconoscimento alla vittima del diritto di riduzione del tempo di lavoro, alla sospensione della relazione professionale con riserva del posto con diritto di sussidio di disoccupazione. È previsto un programma di reinserimento lavorativo per le vittime che hanno perso il lavoro e per chi non può seguire il programma; un aiuto economico in funzione dell'età e della responsabilità familiare; sono previsti aiuti per la formazione delle donne a sottrarsi alla dipendenza economica dei propri aggressori e priorità d'accesso a case d'accoglienza ufficiali; sussidi addizionali alle imprese che offrono un contratto alle vittime. Si prevede l'omologazione dei “servizi d'informazione alla donna” in tutte le città e in tutti i comuni per garantire a tutte le vittime le stesse possibilità, nonché adattamenti delle attuali case di accoglienza che si convertano in centri specializzati di recupero integrale al fine di offrire terapia psicologica, appoggio legale, sociale e educativo.

¹⁸ Il sistema per il contrasto alla violenza di genere si avvale per lo più di istituti di carattere preventivo, come la protezione mediante allontanamento dell'autore dalla vittima, o di carattere procedurale.

¹⁹ Sul punto cfr., JULIE ALIX, *Le misure di protezione delle vittime di violenze coniugali in Francia*, cit., 199 ss., la quale si sofferma in particolare sugli istituti dell'ordinanza di protezione mediante allontanamento e dell'ordinanza di protezione mediante privazione della libertà.

che era o è sua *partner* nella vita, consistenti nella aggressione, in minacce illegittime, violenza sessuale e sfruttamento sessuale. Nel 2013 il crimine di grave violazione dell'integrità della donna è stato esteso anche alla inflizione di danni e violazione di ordini restrittivi.

In altri Paesi europei il problema della violenza sulle donne è stato oggetto di attenzione e non può dirsi che manchi una sensibilità al riguardo, anche se sul fronte della repressione non si dà evidenza autonoma alla donna, inquadrandosi i fenomeni di violenza sempre nel quadro delle fattispecie generali o tutt'al più in figure assimilabili alla "violenza domestica"²⁰. I rimedi più frequenti sono di carattere preventivo, sul modello di quelli previsti nel sistema inglese e francese, come gli ordini di protezione e di allontanamento²¹, la cui violazione può anche essere penalmente sanzionata.

3. La disciplina in Italia. La progressiva emersione della tutela della donna.

In Italia, guardando all'esistente, le fattispecie di riferimento per il contrasto della violenza ai danni della donna rimangono quelle di maltrattamenti, di violenza sessuale, nonché la fattispecie di atti persecutori, c.d. *stalking*, introdotta nel 2009. Si tratta comunque di fattispecie che, pur avendo risentito della evoluzione dell'istituto della famiglia e del ruolo della donna in essa e nella società, non apprestano però una tutela specifica per la donna medesima. Anche con riferimento alla fattispecie di "Atti persecutori" il legislatore, pur avendo compiuto un passo in avanti per la prevenzione di fatti gravi contro l'incolumità o la vita stessa, anche attraverso l'introduzione dell'istituto dell'ammonimento del questore, non ha comunque valorizzato specificamente la condizione di vittima della donna²².

20 Cfr., ad esempio, il Belgio in cui non è espressamente sanzionata la violenza contro le donne, è comunque punita la violenza domestica, la violenza sessuale, lo *stalking*, il matrimonio forzato e la mutilazione genitale femminile. Ma anche in ordinamenti molto evoluti, come la Germania e l'Olanda, non è espressamente sanzionata la violenza domestica, rimanendo tali fatti sanzionati dalle fattispecie generali a tutela della integrità (v. in Germania, il capitolo 17: *Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, wie Körperverletzung*, § 223).

²¹ L'adozione di ordini restrittivi che comportino l'allontanamento dell'aggressore dalla vittima sono previsti nei Paesi Europei, oltre che in Francia e in Inghilterra, ad esempio anche in Belgio, in Svezia e in Germania.

²² Dall'originario impianto del codice Rocco una evoluzione si è affermata proprio nel senso di superare in chiave egualitaria la concezione autoritaria della famiglia, come valore in sé, a prescindere dalla tutela dei suoi membri e soprattutto della donna che viveva in una condizione di subalternità rispetto al marito. Del resto anche nel titolo IX, relativo ai "Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume", fattispecie come il ratto a fine di matrimonio (art. 522 c.p.) e di ratto a fine di libidine (art. 523 c.p.) e lo stesso omicidio per causa d'onore previsto dal vecchio art. 587 c.p. prevedevano implicitamente come elemento di fattispecie la condizione di donna della vittima e prevedevano perciò limiti sensibilmente inferiori rispetto all'omicidio comune o al sequestro di persona, valorizzando così sempre implicita-

La mutata concezione della famiglia che si è affermata, dopo l'avvento della nostra Costituzione, che ha sancito l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - transitando anche per la riforma del diritto di famiglia del 1975, con la legge n. 151, fino ad oggi - ha condotto il legislatore ad eliminare i 'retaggi' della concezione autoritaria della famiglia, come istituzione fondata sul matrimonio, quale ad esempio poteva essere l'omicidio per causa d'onore (abrogato nel 1981 dalla legge n. 442). Si afferma dunque un «concetto allargato di famiglia»²³, esteso oltre che alla famiglia fondata sul matrimonio e su un rapporto di convivenza *more uxorio*, anche su rapporti stabili non necessariamente cementati dalla convivenza. In questa prospettiva la tutela penale assume un'ottica personalistica, misurata sui singoli membri della famiglia²⁴ e non sull'istituzione in sé, valorizzata invece dalla dimensione pubblicistica del Codice Rocco.

mente la condizione di supremazia dell'uomo sulla donna. Nella medesima prospettiva si collocava anche l'istituto del «matrimonio riparatore», che estingueva i reati di violenza sessuale e di corruzione di minorenni, nonché la 'ritenuta' da parte della giurisprudenza esclusione della violenza carnale ai danni della moglie.

Nel Titolo XI, relativo ai delitti contro la famiglia, e in particolare al capo I riferito ai delitti contro il matrimonio, era emblematica la fattispecie di adulterio (art. 559 c.p.) realizzabile solo dalla donna. Al proposito emerge una sperequazione tra l'obbligo di fedeltà imposto alla moglie, e l'obbligo che emergeva in capo al marito nella fattispecie di concubinato prevista dall'art. 560 c.p., di non imporre alla moglie la coabitazione con la concubina o la notorietà pubblica circa l'esistenza della stessa.

Anche il titolo XI, dedicato ai delitti contro l'assistenza familiare era interpretato nel senso di attribuire al marito come capo della famiglia una condizione di privilegio. Così la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale e familiare, era intesa dagli interpreti anche rispetto all'adempimento del c.d. *debitum* coniugale della moglie nei confronti del marito. La supremazia dell'uomo veniva riscontrata anche con riferimento alla fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, fattispecie che presupponeva il carattere di liceità dell'uso di tali mezzi, che secondo la giurisprudenza avrebbero potuto essere utilizzati anche nei confronti della moglie. Anche la fattispecie di maltrattamenti in famiglia fondeva la sua *ratio* sulla condizioni di supremazia dell'uomo che in quanto marito e padre, riscontrandosi un'attenuazione di trattamento in virtù del ruolo di garante dell'ordine familiare riconosciuto a quest'ultimo. Su tali fattispecie cfr., per tutti, ZANNOTTI, *I reati contro la famiglia*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del codice penale*, a cura di FIORELLA, Torino, 2013, 180. Sulla evoluzione della nozione di famiglia nel diritto civile e penale con specifico riferimento alla prospettiva della tutela della donna, cfr., COCO, *Il c.d. "femminicidio"*, cit., 85 ss.

²³ Cfr., BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, cit.

²⁴ Cfr., sulla concezione personalistica, FIORELLA, *Aspetti problematici del reato di sottrazione consensuale di minorenni*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1977, 620, il quale segnala come la tutela penale «dei delitti contro la famiglia» in particolare nel capo dei «delitti contro l'assistenza familiare», « non concerne la famiglia come «gruppo», seppure intesa nel senso, conforme alla Costituzione (artt. 2 e 29 ss.) ed al nuovo diritto di famiglia, di formazione sociale che favorisce la libera e piena esplicazione della persona umana; ed ancor meno la famiglia nel suo tradizionale senso patriarcale-autoritario»; in tale prospettiva gli interessi del gruppo risultano protetti al più solo «indirettamente», mentre il bene 'direttamente' tutelato è riferibile al singolo membro della famiglia. Una concezione personalistica è richiamata anche da BERTOLINO, *op.cit.*, 1 (fotocopia).

L'evoluzione dell'ordinamento è stata dunque nel senso di affermare l'uguaglianza tra uomo e donna, dentro e fuori la famiglia, secondo un percorso coerente, che però ad oggi, alla luce di una più profonda attenzione alle dinamiche dei rapporti familiari e affettivi, potrebbe sollecitare gli studiosi e il legislatore nel senso di esaminare l'opportunità di dare evidenza normativa a situazioni particolari che facciano maturare l'esigenza di una tutela rafforzata per la donna.

Gli atti internazionali richiamati hanno contribuito all'emanazione del decreto legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, c.d. «pacchetto sicurezza», che ha introdotto misure per il contrasto alla violenza di genere. Il preambolo del decreto n. 93 precisa che «l'intervento normativo è dovuto al susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne» e «al conseguente allarme sociale», imponendo di «inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti» (dovendo anche prevedere «in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica»)²⁵.

La legge 119 non ha però predisposto una riforma organica, a specifica tutela della donna, ma interventi di carattere limitato, di natura sostanziale e processuale, per potenziare da un lato la prevenzione e la repressione della violenza di genere e dall'altro la tutela delle vittime della violenza medesima, soprattutto in ambito processuale, in ossequio alle funzioni specifiche del diritto penale e alle indicazioni provenienti dal legislatore europolitano. Quanto in particolare al diritto penale sostanziale gli interventi si sono rivelati di portata frammentaria. È stata concepita –come anticipato– una circostanza aggravante comune, al n. 11-*quinquies* dell'art. 61 c.p., applicabile in casi di delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché di maltrattamenti, qualora siano commessi «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza». Tra le circostanze aggravanti della fattispecie di violenza sessuale (art. 609 *ter* c.p.) sono stati aggiunti il comma 5 *ter*, che fa riferimento al fatto realizzato «nei confronti della donna in stato di gravidanza»; e il comma n.5 *quater* che fa riferimento al fatto realizzato «nei confronti di persona della quale il colpe-

²⁵ Per «violenza di genere» la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio «intende la violenza contro una persona «a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere». Sul richiamo al 'genere', come categoria neutra, sono interessanti le considerazioni contenute in SPINELLI, *op.cit.*, 50 ss., la quale osserva tra l'altro che il termine «genere» ha determinato nelle scienze sociali una «rivoluzione copernicana» in ambito epistemologico, poiché superando le categorie di maschile e femminile contribuisce a smantellare anche «la costruzione teorica fondante il patriarcato» (p. 50).

vole sia il coniuge anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza”. Nella fattispecie di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), come ha messo in rilievo la dottrina, potrebbe comunque porre problemi nel rapporto con la fattispecie di maltrattamenti; ciò proprio per la difficoltà di tracciare una linea distintiva chiara tra le ipotesi di prevaricazione integranti gli atti persecutori e il vero e proprio maltrattamento, potendo quest’ultimo anche integrarsi attraverso forme di violenza verbale con impatto sulla psiche della vittima²⁶. E’ stata altresì prevista l’irrevocabilità della querela nel caso in cui il reato sia stato realizzato «mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma», per meglio garantire la vittima che può essere comunque condizionata da fattori esterni o dal rapporto con il persecutore, abbandonando così suo malgrado il proposito di querelarlo. In ambito processuale è stato ampliato il novero dei diritti della vittima ad essere informata: in base all’art. 101 co. 1 c.p.p. la persona offesa deve ricevere la notifica dell’iscrizione della notizia di reato e per i reati di maltrattamenti, pratiche di mutilazione genitale femminile e *stalking*, per i quali è stato ammesso il diritto di accedere al gratuito patrocinio, a prescindere dalle condizioni di reddito²⁷.

²⁶ Cfr., MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di Stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell’art. 612 bis c.p. ad opera della legge sul c.d. femminicidio*, in *Dir.pen.cont.* n. 4/2016, 95 s.

²⁷ Ai sensi dell’art. 299 c.p.p. il legale della persona offesa (o quest’ultima), oltre che i servizi socio assistenziali, in caso di delitti contro la persona, devono essere informati della sostituzione o revoca delle misure cautelari custodiali o di divieto od obbligo di dimora. E’ stato modificato l’art. 408 c.p.p. cui si è aggiunto un comma 3 *bis* che prevede che per i reati commessi con violenza sulla persona il termine per formulare opposizione alla richiesta di archiviazione è di venti e non di dieci giorni. Inoltre la vittima deve essere informata dell’eventuale istanza di archiviazione anche se non ha presentato previa richiesta. Tra le altre innovazioni ricordiamo anche che il delitto di atti persecutori è stato inserito nel catalogo dei reati in cui è possibile procedere ad intercettazione telefonica; è stato esteso ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori l’obbligo alla polizia giudiziaria di farsi assistere da un esperto di psicologia e psichiatria infantile per assumere sommarie informazioni dal minore; la polizia giudiziaria può procedere all’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare previa autorizzazione del giudice, prevedendosi all’art. 449 c.p.p. una speciale ipotesi di giudizio direttissimo, in cui la polizia giudiziaria deve citare l’imputato per il giudizio speciale e per la convalida dell’arresto nelle successive 48 ore. Le misure introdotte dalla legge n. 119 pur costituendo un importante passo in avanti nell’ottica di una presa d’atto ‘normativa’ del problema e di un ripensamento dei possibili strumenti di contrasto della violenza contro le donne, partendo proprio da quelli già messi a disposizione dall’ordinamento, non ha comunque fatto il passo decisivo nel senso di un’espressa menzione alla donna come vittima, né in una fattispecie autonoma, né in una circostanza aggravante.

4. Prospettive di una repressione più incisiva? La donna quale vittima nella proposta di legge Formisano.

Insomma, nel nostro Paese non si è percorsa la strada di una disciplina organica specificamente a tutela della donna. Sono stati concepiti interventi circoscritti, nel quadro delle fattispecie esistenti; soprattutto, non è stata trovata un'idea convincente o compiuta per l'introduzione di una disciplina autonoma repressiva.

In definitiva, se non si può negare che la legge 119 del 2013 rappresenti senz'altro un avanzamento per il contrasto della violenza di genere, rimane aperto il dibattito sull'opportunità di prevedere ulteriori strumenti di intervento, che in termini più incisivi diano risalto alla condizione della donna come vittima. La scelta di escludere un intervento più marcato, pur dettata dall'esigenza di evitare critiche per il contrasto con il principio di uguaglianza e comunque in linea con la Convenzioni e gli atti internazionali, potrebbe tradursi in una sensibile 'flessione' della tutela della donna medesima. La realtà è che il legislatore, nella consapevolezza della gravità del problema, pur esternando la precisa intenzione di tutelare la donna vittima di violenza, in concreto ha tenuto e continua a mantenere un atteggiamento forse troppo cauto. Non è mai stata presa in adeguata considerazione la previsione di una fattispecie propriamente definibile di femminicidio, d'altronde non richiesta dagli strumenti internazionali e in particolare dalla Convenzione di Istanbul²⁸.

Il problema tecnico della penalizzazione dei fatti di violenza contro la donna deve confrontarsi anche con le spinte interne che provengono - potrebbe apparire paradossale- proprio dai movimenti femministi, poco propensi ad avallare scelte che ammettano l'esigenza di una tutela differenziata della donna. Una parte del movimento femminista si è dichiarato contrario all'uso del termine femminicidio, sostenendo che questo «inchiorda l'intero genere femminile al ruolo di vittima sacrificale», che «schiaccia in una massa insanguinata e sconfitta» le donne²⁹. Più radicale appare l'opinione di chi rigetta la proposta di uno «statuto penale speciale» per la donna, risultando quale portato di un atteggiamento sessista, che presuppone una condizione di inferiorità della donna³⁰.

Colpisce che tali, sia pur legittime, cautele nella riforma non aiutino nel promuovere un'attenzione adeguata, che, peraltro, è comunque sollecitata fortemente dalle coscienze collettive. Che l'intervento legislativo del 2013 non sia

²⁸ La considerazione si rinvia anche in BERTOLINO, *op.cit.*, 1710.

²⁹ Cfr., sul punto SPINELLI, *op.cit.*, 161.

³⁰ MERLI, *op.cit.*, p. 51

stato soddisfacente lo dimostrano i successivi progetti di riforma. La prima Proposta di legge C. 5579, presentata alla Camera il 15 novembre 2012, ha avuto una portata più limitata, suggerendo la sola riforma dell'art. 577 co. 2 c.p., con l'equiparazione del coniuge, vittima del delitto di omicidio, a quella di convivente. La proposta, anche se condivisibile, sarebbe incompleta lasciando immutata la divaricazione sanzionatoria tra l'omicidio del coniuge, cui si aggiungerebbe quello del convivente, e l'omicidio dell'ascendente o discendente³¹.

Di portata più ampia è la proposta di legge Formisano³², (n. 2742), intitolata "disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e domestica, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e delega al Governo in materia di risarcimenti alle vittime". Nel titolo, come nel preambolo, si fa specifico riferimento alla violenza contro la donna e al femminicidio, che tuttavia è inteso nella accezione riduttiva, come uccisione della donna, non nella accezione più ampia teorizzata dalla Lagarde³³.

Le modifiche al codice penale proposte riguardano innanzi tutto due nuovi reati: il primo previsto dall'art. 572 *bis* rubricato "violazione delle prescrizioni in materia di violenza domestica" e il secondo previsto all'art. 610 *bis* c.p. di violenza psicologica.

La proposta prevede anche l'introduzione di un art. 572 *ter* c.p., all'apparenza norma di interpretazione autentica, che definisce "I delitti riconducibili alla violenza domestica", riferiti ad "atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva sempre che l'azione sia ad essi riconducibile, indipendentemente dal fatto che l'autore condivida o abbia condiviso la stessa dimora con la vittima. Si considera riconducibile alla violenza domestica il delitto di cui all'articolo 572 *bis*".

Gli atti di violenza domestica comporterebbero la riduzione di pena per il delitto tentato solo fino alla metà, con un'aggravante generica quando il fatto è commesso in contesti familiari o di relazioni affettive.

³¹ La proposta infatti prevede una riforma dell'art. 577 c.p. nei seguenti termini: All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: « contro il coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « contro l'attuale coniuge o il precedente, in caso di scioglimento del matrimonio, contro la persona convivente *more uxorio* »; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si applica la pena prevista dal secondo comma se il fatto è stato commesso su un minore di anni dieci o in sua presenza ».

³² Proposta di legge, n. 2742, presentata alla Camera al deputato il 24 novembre 2104.

³³ Cfr., par.1.

La proposta prevede altresì l'esclusione del giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti e la riduzione della diminuzione di pena per la continuazione; l'introduzione della specifica misura di sicurezza consistente nell'allontanamento dalla casa familiare nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e nel divieto od obbligo di dimora; la modifica della rubrica del capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale (Dei «delitti contro l'assistenza familiare») in quella «dei delitti contro la solidarietà familiare»; l'inserimento tra le aggravanti dell'omicidio che portano all'ergastolo quella nuova dell'art. 61 numero 11 *quinques* c.p.

Quest'ultima aggravante dovrebbe prevedere la rilevanza del fatto non solo se venga commesso nei confronti del minore o della persona in stato di gravidanza, nella formula introdotta nel 2013, ma anche “contro il coniuge, ancorché separato o divorziato, o nei confronti di persona cui sia legato da relazione affettiva o lo sia stato se l'azione sia ad essa riconducibile, di figli, di altri discendenti o ascendenti, ovvero di altra persona stabilmente dimorante nella propria abitazione”.

La nuova proposta, al di là del titolo, mantiene ferma la scelta di non menzionare esplicitamente la donna come vittima qualificata della violenza, né tantomeno si spinge sul terreno spinoso della previsione di una autonoma fattispecie di femminicidio.

5. Segue. Specificità del fenomeno e problemi di tecnica legislativa nella elaborazione della fattispecie di assoggettamento e violenza sulla donna nel rapporto di coppia.

In sintesi il sistema positivo italiano della repressione del fenomeno e le nostre prospettive di riforma appaiono minimali sotto profili diversi: resta dunque il quesito se siano adeguate e sufficienti a raggiungere gli scopi. Forse il vero problema che fin ora ha imbrigliato l'attività del legislatore nella prospettiva di definire autonomamente i diversi fenomeni di c.d. femminicidio, risiede nella difficoltà contenutistica e tecnica di prevedere una forma di tutela differenziata per la donna che tuttavia non si risolva in una violazione del principio di uguaglianza, per la previsione di una tutela differenziata della medesima rispetto a categorie comunque meritevoli di una particolare attenzione; ad esempio per la posizione di “minorata difesa” comunque rivestita possono venire in rilievo anche altri soggetti (ad esempio le persone anziane); ancorché possa essere connotata per la donna da contenuti specifici.

Del resto gli altri ordinamenti extraeuropei ed europei forniscono alcuni spunti per il nostro legislatore, ancorché incompleti.

In molti Paesi del centro e sud America, come già accennato, sono state introdotte fattispecie che sanzionano l'uccisione della donna, senza dar rilievo in modo convincente a peculiari elementi di disvalore; per lo più ricorrendo ad interventi normativi di carattere meramente simbolico, che, al di là dell'effetto di facciata, non sembrano utili per la repressione adeguata dei fenomeni di c.d. femminicidio, dunque apparendo privi di corrispondente funzione di prevenzione generale e speciale³⁴.

Può apparire interessante, ad esempio, il Guatemala, che, pur ancorando la fattispecie ad un'ampia serie di elementi, nella fattispecie di "Femicidio" (art. 6 del decreto n. 22 del 2008)³⁵ attribuisce particolare rilievo a disvalori di

³⁴ In Cile è prevista una fattispecie di omicidio aggravata dalla qualità della vittima, quale ascendente o discendente, nonché di moglie o convivente, in quest'ultimo caso la fattispecie è appunto definita "femminicidio". La tutela della donna sarebbe dunque parificata a quella degli altri membri della famiglia, in un quadro più ampio di tutela dei legami familiari formalizzati o di fatto. Cfr., al proposito la legislazione del Cile che all'art. 390 del codice penale prevede che "*El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio*"; così parificando l'uccisione della coniuge o della convivente, qualificato come femminicidio, all'uccisione di altri membri della famiglia. Infatti il riferimento alla attualità dei rapporti di moglie e convivente sembra escludere le ipotesi in cui la relazione con la propria donna si sia conclusa; che tuttavia sono le ipotesi in cui più di frequente si scatena l'aggressività dell'uomo soprattutto quanto il rapporto si interrompa per volontà della donna. Nel nostro ordinamento potrebbe prevedersi l'estensione delle aggravanti dell'art. 577 c.p., ipotizzando accanto alle già previste circostanze aggravanti per i legami di parentela tra autore e vittima un inasprimento della pena per i legami affettivi della donna con l'autore. La natura di circostanza aggravante non emargina comunque i problemi relativi all'eventuale violazione del principio di uguaglianza, a meno di non risolvere il problema di fondo consistente nel dover isolare gli specifici contenuti di disvalore che giustifichino una tutela differenziata e rafforzata. Forse anche per tale esigenza alcuni ordinamenti configurano la fattispecie autonoma di femminicidio fondandola su elementi specificativi che al di là di una loro eterogeneità non chiaramente comprensibile, appaiono comunque insufficienti a una ragionevole scelta di incriminazione.

³⁵ *Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, decreto n. 22-2008: Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. f. Por misoginia. g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán*

condotta, punendo l'uccisione della donna “*en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres*”, segnalando così una specificità consistente, almeno parzialmente, nell'abuso da parte dell'uomo che approfitti della posizione ‘supremazia’ sulla donna. Anche il riferimento a relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità, ma anche di lavoro, con la vittima tra le circostanze che devono accompagnare l'uccisione della donna, sembrano attenere al disvalore di condotta, sempre che tali relazioni non comportino un aggravamento dell'offesa ai beni della vita e incolumità della donna, nella misura in cui tali contesti siano intesi nel senso di diminuire le capacità di difesa della vittima. Estraneo invece a tale componente di disvalore è il riferimento alla “misoginia” che indicherebbe propriamente un disvalore di atteggiamento psicologico, in particolare con riferimento alle motivazioni dell'agente. E, addirittura, il richiamo alla violenza realizzata sulla donna alla presenza dei figli della vittima fa venire in rilievo una ulteriore offesa alla integrità psichica dei minori³⁶.

Chiaramente una fattispecie di questo tipo costituirebbe un modello poco praticabile, non focalizzando l'attenzione su precisi contenuti di disvalore che segnalino una scelta coerente da parte del legislatore, che chiarisca in cosa realmente consista lo ‘specifico’ del femminicidio. Tenendo conto che in ogni caso il dar rilievo alla minorata difesa o alla misoginia trova un conveniente rilievo, almeno per l'Italia nella commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p.³⁷.

gozar de ninguna medida sustitutiva.

³⁶ Decreto 22 del 2008, art. 6 lett.g; “*Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima*”. Tale aggravante si rinviene anche nella legislazione del Nicaragua.

³⁷ Maggiore eterogeneità e ‘confusione’ emerge in Messico, la cui legislazione valorizza circostanze diverse, senza privilegiare, come fa la legislazione guatemalteca, nel considerare in premessa la relazione diseguale di potere tra uomo e donna. In Messico la prima iniziativa legislativa per introdurre una fattispecie di femminicidio fu presentata nel 2004, nell'ambito del nuovo titolo “dei delitti di genere”. Nel 2006 fu poi presentato un Progetto di decreto legge generale “*De acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*” in cui era previsto anche il femminicidio, nei delitti contro la vita commessi per motivi di genere, con un diverso testo normativo. Il testo fu nuovamente modificato, fino alla versione definitiva, del 2007, intitolata «*Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*», che introduceva il concetto di «violenza femminicida» (si tratta di una legge quadro, che deve essere attuata in ogni stato federato, anche con caratteristiche diverse). La legge definisce i diversi tipi di violenza contro le donne e predispose misure idonee per contrastarle, come gli ordini di protezione per le vittime di violenza, e più in generale è previsto un Sistema e un programma nazionale per prevenire, monitorare, sanzionare e eliminare la violenza contro le donne. Infatti l'art. 325 del codice penale messicano definisce il femminicidio come l'uccisione della donna motivata dal ‘genere’, alla presenza di circostanze tra cui si segnala la violenza sessuale, l'aver inflitto lesioni o mutilazioni ‘infamanti e degradanti’, l'esistenza di una relazione sentimentale tra autore e vittima, l'aver esposto pubblicamente il corpo, attraverso circostanze che, incidendo su diverse zone di disvalore (di evento e di condotta), non sembrano imprimere una significativa, autonoma fisionomia al femminicidio. (*Artículo 325. Comete el*

La legislazione del Costa Rica³⁸ concentra la tutela della donna facendo specifico riferimento al contesto della relazione matrimoniale o di fatto, dichiarata o no, attraverso un insieme di fattispecie, poste in progressione, dalle più gravi contro la vita e l'incolumità. *In primis* il "Femminicidio" (art. 21) che punisce da 20 a 35 anni l'uccisione della donna con la quale si mantenga una relazione di matrimonio o di unione di fatto, dichiarata o no. Poi viene in rilievo l'altra figura dei "Maltrattamenti" (art. 22); ancora operano le fattispecie di violenza psicologica (art. 22 ss.); violenza sessuale (art. 29 ss.) e violenza patrimoniale (art. 34 ss.). Tutte le fattispecie tutelano beni personali della donna nel contesto del rapporto di coppia emergendo dunque un contenuto di disvalore autonomo, la cui collocazione tra i disvalori di condotta, teoricamente la più significativa, non risalta però con certezza nella sua specifica identità nel quadro degli elementi delle fattispecie.

Le legislazioni del Sudamerica sul femminicidio, anche là dove facciano riferimento al solo contesto familiare o domestico, come nel caso del Costa Rica, non individuano in modo adeguato rispetto a quest'ultimo un autonomo e preponderante rilievo di un *quid* nella struttura della fattispecie, che ne giusti-

delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos).

³⁸ In Costa Rica, ad esempio, una prima riforma legislativa del 1999, dopo un forte dibattito da parte dei media, in ambito accademico e istituzionale, è stata approvata dopo anni di discussione nel 2005 senza una fattispecie che avesse la definizione di femminicidio, ma rubricata come «dare la morte a una donna con la quale si abbia una relazione di matrimonio o di convivenza di fatto». Accessi dibattiti hanno contraddistinto anche l'esperienza del Cile, del Guatemala e soprattutto del Messico.

fichi davvero l'autonomia, secondo la prospettiva che sembra vada percorsa nella scelta di conferire evidenza autonoma alla tutela della donna.

In Europa Paesi come l'Inghilterra, la Spagna, la Francia e la Svezia - abbiamo ricordato- hanno introdotto importanti riforme, soprattutto sul piano della prevenzione. L'Inghilterra, come rilevato, fa riferimento alla figura dell'adulto vulnerabile, condizione che prevalentemente nelle dinamiche familiari deviate è assunto dalla donna e dunque in questo senso la legge tutela, sia pur implicitamente, proprio quest'ultima, in ragione della sua vulnerabilità. Una fattispecie tuttavia di questo tenore, se rapportata al nostro ordinamento, non aggiungerebbe nulla di diverso alla previsione dell'aggravamento previsto per l'ipotesi di minorata difesa. L'espressa menzione della donna prevista nell'ordinamento spagnolo, con l'aggravante relativa per i maltrattamenti, come anche nell'ordinamento svedese, nella fattispecie autonoma di "grave violazione dell'integrità della donna", va sicuramente salutata positivamente almeno nella prospettiva di superare il blocco 'politico' verso il riconoscimento di una evidenza positiva della donna quale vittima. Tali fattispecie hanno però il limite di non isolare le ragioni strutturali della tutela differenziata, apparendo esse così assimilabili sempre alla figura generale della "minorata difesa".

6. Non generici contenuti di disvalore, ma l'«assoggettamento» della donna al partner quale 'specifico' della fattispecie.

Insomma le intenzioni legislative finiscono talvolta, come nel caso del nostro ordinamento, con il 'diluirsi', convergendo la tutela della donna nell'area sistematica di altre categorie, le quali, sia pur meritevoli di tutela, potrebbero essere diversamente valutate dall'ordinamento, appunto per la loro diversa specificità. Un atteggiamento socio-culturale o normativo, che porti a minimizzare gli effetti di un intervento più deciso, in particolare anche attraverso l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* che sanzioni le condotte di «femminicidio», a nostro avviso, non va accettato senza un ripensamento critico.

Posto che del femminicidio si può parlare in tanti modi, ci sembra -come premesso- che dalla sua definizione, comune e più generale, vada estrapolato e regolato particolarmente il caso della violenza contro la donna nei rapporti di coppia "degenerati", in cui la donna sia posta dall'uomo in una condizione di assoggettamento, quale effetto di violenze fisiche e psicologiche; condizione che annulli o fortemente pregiudichi la capacità di autodeterminazione della donna o comunque la minacci seriamente. In tale accezione del femminicidio non si tratta di valorizzare un bene giuridico speciale, esclusivo della donna, ma (anche) ulteriori contenuti di disvalore che emergono in rapporto

alla particolare condizione in cui versò la donna nel contesto di relazioni di coppia, attuali o concluse, che creino dinamiche inaccettabili di soggezione della donna medesima all'uomo. Ciò partendo proprio dalle acquisizioni maturate in ambito criminologico, secondo cui la tutela della donna dovrebbe estendersi al valore della sua capacità di "autodeterminazione", per fronteggiare ogni condotta dell'uomo diretta a opprimere o comunque assoggettare la donna stessa, dal punto di vista fisico e/o morale.

Del resto il nostro ordinamento già da tempo si è mosso proprio nel settore dei delitti contro la vita e l'incolumità nel senso di specializzare le fattispecie nell'ottica di valorizzare particolari situazioni, legate a fattori di rischio peculiari, con l'introduzione di fattispecie autonome come l'«omicidio stradale» e le «lesioni personali stradali gravi o gravissime», oppure con aggravanti specifiche relative alla violazione di regole cautelari nella materia antinfortunistica sul lavoro. Ne risulta così un assetto tale in cui molte fattispecie in qualche misura si sovrappongono, non togliendo però legittimazione all'«autonomia» di ciascuna, secondo la logica diffusissima delle fattispecie differenziate. Ora rispetto a ognuna di tali fattispecie particolari si sarebbe potuto dubitare dell'opportunità della previsione autonoma; valutazioni ragionevoli hanno condotto a prevederle. Piuttosto si tratta di prestare attenzione alle ragioni che hanno condotto e conducono l'ordinamento a conferire autonomia a determinate fattispecie. Secondo i principi, le possibilità di concepimento 'sostanziale' di un'autonoma fattispecie tengono conto di 'speciali' disvalori di evento, come ad esempio può avvenire ove si scelga di valorizzare il danno rispetto al pericolo, o viceversa, scegliendo un intervento anticipato in luogo del danno; come si possono considerare 'speciali' disvalori di condotta, ad esempio per l'introduzione di una particolare qualifica soggettiva o della sua eliminazione dagli elementi costitutivi; oppure possono conferire rilievo a 'speciali' disvalori di elemento psicologico, ad esempio riferibili alla colpa come nel caso dell'omicidio stradale, per far fronte allo 'speciale' pericolo dovuto al difetto della necessaria maggiore attenzione richiesta nella circolazione stradale (nell'omicidio colposo comune tale maggiorata attenzione non si richiede); oppure con riferimento ai motivi, valorizzati ad esempio nella fattispecie di infanticidio rispetto a soggetti diversi dalla madre; in considerazione delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, che comportano un minore disvalore per la sola madre, non per il terzo concorrente che non sopporta direttamente quell'abbandono.

Ora, non diversamente dagli esempi fatti, può affermarsi che, anche in rapporto al femminicidio sembrano venire in rilievo ragioni sufficienti per una autonoma previsione di una fattispecie; ragioni comunque non meno signifi-

cative di quelle che hanno motivato le fattispecie autonome prima ricordate, potendo valorizzarsi dati strutturali cui ancorare la specialità dell'intervento normativo. Certamente il riferimento alla vita o all'incolumità non costituisce di per sé tale specialità, né il richiamo alla condizione di minorata difesa che potrebbe riconoscersi alla donna; poiché tale condizione è comunque già presidiata da autonoma circostanza aggravante. Più in generale non si rinven- gono in tali aspetti motivi che determinino l'esigenza di una previsione specia- le; potendo essi anzi compromettere il principio di uguaglianza di rilevanza costituzionale.

Ci sembra invece che non manchino peculiarità evidenti nei fatti di violenza di genere che possano condurre a circoscriverla. Soprattutto si dovrebbe foca- lizzare l'attenzione sui rapporti interpersonali formati o degenerati a danno della libertà e dignità della donna, in cui venga in rilievo una *condizione di assoggettamento*, sia pur parziale della donna stessa, specificamente all'interno di rapporti di coppia. Valore euristico importante, al proposito, ha a nostro avviso l'analisi della criminologa palestinese Nadera Shaloub Kevor- kian, la quale analizzando i fenomeni di violenza sulle donne, soprattutto in rapporto al mondo arabo³⁹, riprende l'accezione di *femicide* della Russell, da un angolo visuale più significativo che consideri quelle situazioni in cui «sia impossibile per la vittima «vivere»»⁴⁰. La nozione dunque sembra anche più stringente di quella assunta dalla studiosa Lagarde, collocando il *femicide* nel- la cornice di «ogni metodo sociale di egemonia maschile usato per distruggere i diritti, le potenzialità, le abilità delle donne e il potere di vivere in sicurez- za»⁴¹. Aggiunge la criminologa palestinese che, si tratta di «una forma di abuso, attacco, invasività, molestia, che degrada e subordina la donna. Conduce a uno stato di paura perenne, frustrazione, isolamento, esclusione e pregiudica la possibilità femminile di essere padrone della propria vita»⁴². In questa acce- zione il *femicide* rivela il suo volto peggiore, consistendo proprio nella volon- tà di assoggettamento dell'uomo sulla donna; tale da motivare nei casi più gravi addirittura la spinta a provocare la morte fisica della donna o, comun- que a imporre forme di compressione della libertà morale talmente incisive da risolversi nella condizione che la criminologa definisce quale «morte inte-

³⁹ In particolare la criminologa si rifà agli studi criminologici relativi alla donna come vittima di crimini sessuali, studi che dagli anni '70 in poi hanno evidenziato il legame tra sesso, violenza e potere. Al pro- posito la studiosa Caputi enfatizza la consistenza politica dei crimini sessuali, quale forma di «domina- zione sessuale essenzialmente patriarcale». Sul punto cfr., SPINELLI, *op.cit.*, 87 s.

⁴⁰ Cfr., NADERA SHALOUB KEVORIAN, *Reexamining femicide: breaking the silence and crossing scien- tific borders*, cit., 581 s.

⁴¹ Cfr., NADERA SHALOUB KEVORIAN, *op.cit.*, 600.

⁴² Cfr., NADERA SHALOUB KEVORIAN, *op.cit.*, 600 s.

riore» della stessa. È dunque in relazione a tali contesti e 'motivazioni' che va studiata la portata degli interventi legislativi attuali, ma pure (e soprattutto) soppressa l'opportunità di ulteriori interventi di riforma, sia nella prospettiva della repressione, che della prevenzione del fenomeno.

Questa visione è ormai consacrata dagli strumenti normativi internazionali, in particolare dalla fondamentale e già richiamata Convenzione di Istanbul che nel preambolo, richiamandosi alle linee tracciate dall'Assemblea Onu del 1993 (Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne), dà pieno risalto al tema delle resistenze alla emancipazione della donna. Segnala perciò le ragioni di una tutela differenziata e "rafforzata" per la donna, posto che il terreno sul quale si alimenta la violenza sulla medesima insiste sui «rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione». Da tali contenuti non può prescindere se si vuol garantire l'esatta comprensione dei rimedi risultanti dall'articolato della Convenzione di Istanbul. Così, la parte relativa alla Prevenzione (capitolo III) scolpisce in primo luogo l'obbligo generale che le parti adottino «misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini». Né il riferimento a sovrastrutture culturali e sociali, quali «la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore"» può giustificare «atti di violenza» che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa e dunque, *in primis* quelli di violenza contro la donna.

In questo la Convenzione di Istanbul sembra promuovere un intervento degli ordinamenti anche in chiave repressiva che non sia riducibile ad un intervento meramente simbolico, ma che, consacrando valori universali, si giustifichi in ragione della maggiore gravità dei fatti commessi in una 'necessaria' tutela rafforzata della donna. A tal proposito le fattispecie di violenza (artt. 35 ss. della Convenzione), anche là dove non menzionano espressamente la condizione della donna quale vittima, vanno comunque lette alla luce della considerazione espressa in preambolo secondo cui " le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini". In altri termini, da tali premesse, negli sviluppi recepiti dalla stessa Convenzione di Istanbul, non sembra mettersi in discussione *la maggiore gravità del fatto di violenza realizzato contro la donna, dovuta alla particolare condizione di esposizione della medesima, che, in determinati contesti di violenza fisica o psicologica sia alimentata dallo stato di assoggettamento al*

proprio compagno-aggressore o, in ogni caso, subisca gli effetti della volontà di quest'ultimo di assoggettarla, con annientamento o limitazione della propria libertà di autodeterminazione.

Si potrebbe considerare così l'opportunità di una circostanza aggravante ad effetto speciale, applicabile ai delitti contro la vita e l'incolumità, nonché ai maltrattamenti, strutturata sulla condizione di assoggettamento della donna o sul corrispondente movente di genere che caratterizzasse il fatto singolo. Potrebbe anche prevedersi una autonoma fattispecie che andrebbe dunque a sanzionare le condotte che colpiscano beni personali della donna, dalla libertà alla vita stessa, nel contesto della relazione affettiva attuale o conclusa, da cui emerga la condizione di 'assoggettamento' della donna o la volontà di assoggettamento da parte dell'uomo.

Si tratterebbe di una fattispecie strutturata quale abuso della posizione dell'uomo, motivata però non sulla scorta di una generica condizione di minorata difesa, in cui potrebbe venirsi a trovare la donna, ma sullo stato o sulla volontà di assoggettamento motivato dal 'genere' femminile, da accertarsi rispetto al contesto concreto, con previsione di eventi diversi a seconda che l'abuso leda la libertà, l'incolumità, ovvero la vita, secondo una progressione del tasso di gravità dei fatti. Ogni evento contrassegnerebbe una autonoma fattispecie, non una mera circostanza aggravante, né tantomeno una condizione oggettiva di 'maggiore' punibilità.

Da questo punto di vista la previsione di una autonoma fattispecie non potrebbe essere tacciata di illegittimità costituzionale, proprio perché fondata su dati caratterizzati da una sicura e riconosciuta specificità; né potrebbe mettersi in discussione che la legge comunque protegge il valore della 'parità' nei rapporti di coppia contro pregiudizi culturali o volontà di assoggettamento. Ciò è dimostrato dallo storico percorso seguito dalla legge anche nell'abrogazione di fattispecie, storicamente segnate, quale per eccellenza non può non considerarsi l'omicidio per causa d'onore, il cui trattamento di favore esprimeva con evidenza la subordinazione all'uomo della donna.

La previsione di una autonoma fattispecie di femminicidio, fondata sulla condizione di assoggettamento della donna in determinati contesti - in questo studio limitati al rapporto di coppia - non potrebbe neanche considerarsi confliggente con il punto di vista di chi promuove il pieno riconoscimento della parità uomo-donna. Non si tratta invero di sminuire i contenuti del principio della parità di genere, né d'introdurre tutele differenziate che si fondino su dati bio-fisici, tali da risolversi in inaccettabili presunzioni di sfavore per i rapporti di genere. Nella fattispecie non sarebbe infatti la debolezza della donna a rilevare, ma la condizione della donna che in concreto risulti oppressa dal

legame del rapporto di coppia in cui la donna si trovi ad essere assoggettata all'uomo o offesa dalla volontà di assoggettamento esternata dal *partner*.

A nostro avviso dunque la posizione della donna nella repressione penale dello 'specifico' fenomeno, qui esaminato, *dovrebbe esser considerata peculiare almeno in ragione di due aspetti fondamentali: il primo attinente allo specifico contesto in cui la violenza si realizzi, che consiste nel rapporto di coppia; il secondo concernente la particolare condizione della donna e/o la specifica motivazione dell'uomo che, secondo le più note e condivise acquisizioni psicologiche, venga a realizzare atti di violenza fisica o psichica contro la propria partner per assoggettarla o cercando di assoggettarla per reazione alla spinta di libertà o affermazione di quest'ultima⁴³, anche per l'incapacità dell'uomo di affrontare la volontà di emancipazione della donna e dunque di gestire il conflitto che ne derivi.*

7. La fattispecie di offesa alla donna nel rapporto di coppia, quale forma di 'assoggettamento' della medesima al partner.

Sulle basi poste sembra possa valutarsi la previsione di una nuova fattispecie da collocare nel capo dei delitti contro l'assistenza familiare con il titolo di "Assoggettamento della donna nel contesto di rapporti di coppia", (art. 572 *bis*), prevedendosi: "L'uomo che nel contesto di una relazione di coppia, attuale o pregressa, riduce o mantiene volontariamente in stato di soggezione una donna, con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero sfruttando una condizione di vulnerabilità fisica, psichica o economica, è punito con la reclusione..."⁴⁴. La pena dovrebbe essere comunque elevata rispetto a quella dell'art. 572 c.p.

Una nuova fattispecie contro la vita e l'incolumità individuale, con il titolo di "Femicidio" (art. 575 *bis*)⁴⁵, potrebbe invece avere il seguente tenore: "L'uomo che cagioni la morte di una donna, come espressione della sua volontà di assoggettamento, manifestata attraverso abusi nella relazione di coppia o comunque mediante atti di sfruttamento della condizione di vulnerabilità fisica, psichica o economica della medesima nella dinamica di detta relazione, ovvero la uccida reagendo alla sua volontà di emancipazione, è puni-

⁴³ Cfr., COCO, *Il c.d. femminicidio*, Napoli, 2016, 170.

⁴⁴ Rimarrebbe fuori dalla fattispecie il richiamo alla condotta di "sfruttamento sessuale", che è richiamata come visto nell'ordinamento svedese. Tuttavia a mio avviso tale modalità della condotta rimarrebbe assorbita come modalità attraverso cui si può realizzare l'assoggettamento.

⁴⁵ Si utilizza il neologismo 'Femicidio' per indicare la fattispecie dell'uccisione della donna, secondo la definizione coniata da Diana Russel.

to...⁴⁶; con aggravamento del trattamento sanzionatorio rispetto alla pena prevista dall'art. 575 c.p.

Si tratterebbe di fattispecie, che, oltre a considerare i beni della vita e della incolumità, tutelerebbero un bene (sinora) non adeguatamente valorizzato dall'ordinamento, quale specifica declinazione della libertà individuale: il libero sviluppo della personalità della donna, nello specifico contesto delle relazioni di coppia.

La creazione di una fattispecie di assoggettamento della donna (art. 572 bis) andrebbe naturalmente verificata nel rapporto con fattispecie limitrofe. Così, rispetto alla fattispecie di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572 c.p.), risulta chiaro che quest'ultima si riferisce non solo ai contesti di coppia, né in genere a contesti familiari o di convivenza, ma anche a contesti di lavoro e istruzione, potendo la fattispecie realizzarsi ai danni di persone affidate per ragioni di “educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte”, sia pur per taluni riconducibili ad assetti parafamiliari⁴⁷. Nel proposto art. 572-bis risalterebbe in particolare l'elemento specializzante dell'«assoggettamento» della donna, certamente non richiesto quale elemento costitutivo della fattispecie dell'art. 572 c.p. Ed è inutile rilavare che una nuova fattispecie di «assoggettamento della donna nei rapporti di coppia» si differenzerebbe profondamente dalla fattispecie di “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”⁴⁸, per la diversità degli eventi e delle condotte tipiche. È noto che l'art. 600 fa riferimento all' “esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà” e al mantenimento in uno “stato di soggezione *continuativa*” costringendo la vittima a “prestazioni lavorative o sessuali” all'accattonaggio, al compimento di attività illecite o a sottoporsi al prelievo di organi, con le seguenti modalità della condotta: “violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di

⁴⁶ L'alternativa potrebbe essere La circostanza aggravante dell'art. 576 lett. 5.1.) potrebbe dunque riferirsi oltre che all'art. 612 bis c.p. anche all'assoggettamento previsto dall' articolo 572 bis c.p.

⁴⁷ L'offesa si rivolge comunque all' integrità psico-fisica della vittima e non all'istituzione familiare in sé, secondo le impostazioni tradizionali. I maltrattamenti richiederebbero una pluralità di atti, per taluni integrante la qualifica di “reato permanente”, da altri esclusa non ritenendosi necessaria una “ininterrotta continuità della condotta”. Cfr., Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 179, 269 s. La dottrina e la più recente giurisprudenza (Cfr., Cass., 5 dicembre 2011; Id., 27 maggio 2003) considerano i maltrattamenti un reato abituale ritenendosi necessaria una pluralità di atti comunque legati dal vincolo della abitualità, la cui continuità e ripetitività nel tempo può avere anche intervalli.

⁴⁸ Sulla fattispecie, cfr., per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale*, pt.sp., I, Padova, 2016, 281 ss.; PULITANO, *Diritto penale*, Pt.sp., vol. I, Torino, 2011, 209 ss.

altri vantaggi”. Una nuova fattispecie di assoggettamento della donna (art. 572 *bis*) consisterebbe invece in un assoggettamento anche “non continuativo”, in condizioni e con effetti di sicuro meno rilevanti di quelli propri della riduzione in schiavitù, visto che in quest’ultima l’evento o gli eventi coinciderebbero con i gravissimi pregiudizi delle ipotesi tassativamente indicate dalla relativa, specifica fattispecie, mentre l’assoggettamento del proposto art. 572 *bis* costituirebbe un evento collegato al rapporto di dipendenza per relazioni affettive, sia pur in seguito degenerate. Naturalmente, pur trattandosi di fattispecie caratterizzate da ambiti applicativi diversi, la loro effettiva operatività andrebbe in ogni caso verificata nel caso concreto alla luce del principio di specialità. Così ad esempio, ove l’uomo costringa la compagna a prostituirsi, potrà realizzarsi la sola fattispecie di riduzione in schiavitù, sempre che lo stato di soggezione abbia carattere continuativo, altrimenti potendosi realizzare l’ipotesi di assoggettamento.

8. Sintesi finale.

Concludendo, lo sviluppo, appena curato, di autonome fattispecie a tutela della donna completa il percorso della nostra specifica analisi che muove dal più generale fenomeno del femminicidio, da concepirsi in modo più o meno ampio, quale espressione di cause e valori eterogenei, e da fronteggiare con strumenti diversificati; ma l’analisi si specializza per la ricerca di una preliminare via di intervento, isolata nel peculiare contesto delle relazioni di coppia; nel cui ambito la donna sia vittima di violenze fisiche e/o psichiche, talvolta in drammatica progressione fino all’esito del ‘femicidio’.

Abbiamo rilevato come appaia fuor di ogni dubbio che un intervento normativo efficace per il contrasto della violenza sulle donne non possa prescindere dalla prevenzione, attivando strumenti molteplici sia sotto il profilo educativo che di assistenza e protezione della vittima, nonché dall’angolazione delle cautele utili per impedire l’aggravarsi di focolai di violenza nelle relazioni di coppia. La dovuta attenzione verso le esigenze preventive non assorbe l’impegno verso l’insieme degli interventi necessari. Occorre considerare pienamente che il fronte della repressione merita attenzione, potendosi al riguardo prevedere misure più incisive rispetto alle attuali, con il superamento delle perplessità, variamente espresse, sui presupposti per l’edificazione di autonome fattispecie a tutela della donna. L’esperienza di altri ordinamenti indica percorsi che potrebbero ispirare il nostro legislatore nel prevedere simili fattispecie, per violenze subite dalla donna nelle relazioni di coppia. In Europa il fenomeno è oggetto da tempo di sensibilità normativa crescente, consacrata - come rilevato - dalla Convenzione di Istanbul del 2011.

Quest'ultima, richiamandosi anche ai contenuti della citata Convenzione Onu del 1993, evoca la fondamentale esigenza di promuovere l'emancipazione della donna. Si impone perciò di valorizzare in tutto il suo significato una nuova oggettività giuridica, espressione eminente della libertà individuale, che consiste nel "libero sviluppo della personalità della donna". Nelle relazioni di coppia emerge, corrispondentemente, uno specifico disvalore, là dove l'uomo comprime la libertà della donna con l'esito di offese molto rilevanti. A nostro avviso una ponderata valutazione del fenomeno, potrebbe condurre a concepire due nuove fattispecie; la prima definibile di assoggettamento della donna nelle relazioni di coppia e l'altra, di estrema gravità, segnata dall'evento dell'uccisione della donna, per effetto della volontà dell'uomo di assoggettarla.